

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 - Disciplina della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il comune disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 - Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.

2. Per l'anno 2007 l'aliquota è determinata nella misura dell'0,3%, e, in assenza di provvedimento, per gli anni successivi è confermata l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale nel precedente esercizio.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 - Esenzioni

1. Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a € 8.870,00.

Articolo 4 - Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.